



CITTÁ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 245 DEL 03/07/2020

Ordinanza ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità pubblica

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni organizzative per lo svolgimento dei mercatini settimanali di domenica 5, 12, 19 e 26 luglio 2020 - PROROGA ORDINANZA 214 DEL 21/05/2020.


LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Considerata la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in Legge n. 13 del 05/03/2020;
- il Decreto Legge n. 9 del 02/03/2020 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto Legge n. 14 del 08/03/2020 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;
- il Decreto Legge n. 18 del 08/03/2020 - Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»





CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

Considerato che con ordinanza n. 43 del 17 maggio 2020 il Presidente della Giunta Regionale recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie”;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento, temporalmente circoscritto alla durata dell'emergenza e contenente misure straordinarie per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché della tutela della salute dei singoli clienti, così come disposto dal Governatore della Regione Calabria;

Richiamata la precedente Ordinanza n. 214 del 21/05/2020 di disciplina dello svolgimento dei mercatini ambulanti settimanali con limitazioni imposte per la vendita nell'area di via Dalla Chiesa le cui misure si intendono qui riportate e trascritte;

Richiamata la precedente ordinanza n. 237 del 05/06/2020 di proroga degli effetti dell'Ordinanza 214/2020;

Vista la relazione del Comando Polizia Municipale 165/2020, prot. Gen. 7889 del 04.06.2020 dal quale si evince che con le misure stabilite, il mercatino si è potuto svolgere senza particolari problemi di rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del covid 19;

Considerato che i commercianti hanno dato atto di aver rispettato le misure comportamentali impartite dal Presidente della Regione Calabria;

Ritenuto, pertanto, di poter far proseguire lo svolgimento dei mercatini settimanali, ampliandone il periodo di “osservazione”, ed assicurando il mantenimento delle misure stabilite con il provvedimento sopra richiamato;

Valutato che una delle misure principali da applicare, alla luce dell'area interessata, è rappresentata dall'aumento della distanza, normalmente prevista, tra gli stand, in modo tale da evitare il più possibile, episodi di assembramento degli avventori;

Ritenuto opportuno, quindi, di consentire l'attività di vendita ai soli titolari di concessione rilasciata dal Comune di Amantea, anche per le giornate del 5, 12, 19 e 26 luglio;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma, della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento

degli Enti Locali e ss.mm.ii.;

ORDINA

la proroga dell'efficacia dell'Ordinanza n. 214 del 21/05/2020, fino al 26 luglio 2020 ed, in conseguenza:



CITTÁ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

1. di autorizzare lo svolgimento del mercatino settimanale della domenica, settore alimentare e non alimentare, per i giorni 5, 12, 19 e 26 giugno 2020, nelle aree destinate di Via Vulcano ad Amantea e di via delle Ginestre della frazione Campora San Giovanni;
2. di limitare l'accesso all'area di via Vulcano, al fine di garantire, in funzione degli spazi disponibili, il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi, ai soli titolari di concessione pluriennale rilasciata dal Comune di Amantea;
3. gli operatori commerciali titolari di posteggio dovranno:
 - a. installare il proprio banco non prima delle ore 6:30 e comunque entro le ore 8:00;
 - b. lasciare libera l'area entro e non oltre le ore 14:00;
4. fra un posteggio e l'altro:
 - a. dovrà essere mantenuta la distanza di almeno mt. 1,50;
 - b. in corrispondenza del limite del banco dovrà essere collocata una parete divisoria di altezza non inferiore a mt. 1,50 ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi a terra;
5. l'accesso degli avventori all'interno dell'area, è consentito dalle ore 08:00 alle ore 13:00 con obbligo di utilizzo di mascherina ovvero qualunque altro indumento a copertura del naso e della bocca;
6. i commercianti titolari del posteggio dovranno:
 - a. assicurarsi che tutto il personale, presente all'interno del posteggio, sia fornito dei mezzi minimi di sicurezza, consistenti in guanti e mascherina;
 - b. attrezzare, all'interno del posteggio, un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani (sia per uso dei dipendenti che dei clienti), oltre che pattumiera/bidone con coperchio;
 - c. mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza i guanti;
 - d. controllare che i clienti non tocchino gli alimenti;
 - e. predisporre una fascia di rispetto pari a mt. 1,00 a partire dall'area di esposizione della merce;
 - f. vigilare affinché non si creino assembramenti nei pressi del banco di vendita, far rispettare le misure di sicurezza tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, utilizzando ogni idoneo accorgimento utile (es. nastro bianco/rosso, cassette, transenne, trespoli etc.), avvalendosi, se necessario, anche di personale all'uopo incaricato;
 - g. rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di



CITTÁ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

- prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso terzi nonché le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nelle linee guida allegati al D.P.C.M. del 17.05.2020 ed Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria n. 43 del 17.05.2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
- h. organizzare la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;
 - i. sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
 - j. sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
7. oltre alle misure previste dal punto sub 6), in particolare, gli operatori commerciali del settore alimentare dovranno:
- a. prevedere, dietro il banco destinato alla vendita, la presenza di un operatore che provvederà, in forma esclusiva, agli incassi e quindi alla gestione dei soldi, al quale viene fatto divieto assoluto di toccare e/o consegnare alimenti;
 - b. utilizzare contenitori muniti di coperchio per la conservazione, per la merce di consumo diretto o contenute in liquidi (ad es. olive, nocciole, capperi, etc.);
 - c. rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
8. gli operatori commerciali dovranno:
- a. esporre dei cartelli indicanti il Divieto di toccare la merce;
 - b. garantire l'applicazione delle misure igienico sanitarie nella gestione delle attività di manipolazione degli alimenti destinati alla vendita;
9. tutti gli operatori commerciali a conclusione delle attività di vendita dovranno:
- a. conferire i rifiuti mercatali differenziandoli nelle varie frazioni merceologiche ed in particolare posizionare gli imballaggi di cartone debitamente piegati ed impilati e/o gli imballaggi di plastica (cellofan, bottiglie d'acqua e bibite, vaschette di polistirolo per alimenti, buste per la spesa) all'interno di un sacchetto di plastica;
 - b. lasciare il proprio posteggio in condizioni di decoro e pulizia.

AVVERTE

Il mancato rispetto da parte degli operatori commerciali di quanto previsto dal presente provvedimento, con riferimento all'ordinanza n. 43 del 17/05/2020 del Presidente della Regione Calabria, comporta, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 400,00 ad



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

euro 3.000,00 e con la sanzione amministrativa accessoria di chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

□ Alle violazioni della presente ordinanza si rende, inoltre, applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

L'invio di copia della presente Ordinanza al sig. Prefetto di Cosenza, nonché, alle Forze di Polizia operanti sul territorio ed al Comando Polizia Municipale, alle quali ne è demandata l'esecuzione;

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione sul sito web istituzionale all'indirizzo www.comuneamantea.gov.it.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla legale conoscenza.

Amantea 3 luglio 2020

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(SURACE – TURCO – NUOVO)

Firmato digitalmente da

Berardino Nuovo

CN = Berardino Nuovo
O = Comune di Amantea
T = Commissario
Straordinario